

## Sommario

1. Finalità .....	2
2. Soggetti richiedenti il riconoscimento .....	2
3. Requisiti dei soggetti partecipanti al distretto .....	2
4. Requisiti del distretto .....	3
4.1 Definizione di distretto biologico regionale .....	3
4.1.1. Requisiti per il riconoscimento .....	3
5. Accordo di distretto .....	4
6. Presentazione della domanda di riconoscimento .....	5
6.1 Modalità di presentazione della domanda .....	5
6.2 Termini per la presentazione delle domande .....	6
6.3 Documentazione da allegare alla domanda .....	6
7. Istruttoria .....	6
7.1 Documentazione integrativa .....	6
7.2 Esito dell'istruttoria .....	7
7.3 Richiesta di riesame .....	7
8. Elenco dei distretti riconosciuti .....	7
9. Impegni dei richiedenti .....	7
10. Controlli sul mantenimento dei requisiti .....	7
11. Revoca del riconoscimento .....	8
12. Informativa trattamento dati personali e pubblicità (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.) .....	9

**Avviso pubblico relativo al riconoscimento come Distretti del cibo ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 499 lettera h) e della DGR n. 150 del 15/02/2021, del distretto biologico regionale**

## 1. Finalità

Il presente avviso ha ad oggetto il riconoscimento del distretto biologico regionale, la verifica delle sue attività e del mantenimento dei requisiti.

## 2. Soggetti richiedenti il riconoscimento

Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione del distretto biologico regionale costituiscono un comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo. Nel caso in cui il distretto sia già costituito la domanda sarà presentata dal rappresentante legale del distretto stesso. Nel caso in cui il distretto non sia già costituito, il comitato promotore assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione.

## 3. Requisiti dei soggetti partecipanti al distretto

Fanno parte obbligatoriamente del distretto biologico regionale le categorie di soggetti indicate di seguito:

- a) Imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i. con sede legale o sede operativa nella Regione Marche, rappresentativi di una SAU derivante da produzione biologica pari ad almeno il 51 % della SAU biologica regionale. Le imprese devono essere iscritte nella sezione speciale della CCIAA, e all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Possono aderire anche le seguenti forme associative: società cooperative, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, reti di imprese, consorzi, consorzi di tutela e società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale è detenuto dalle imprese agricole;
- b) Imprese di condizionamento biologiche, con sede legale o sede operativa nella Regione Marche, che operino complessivamente almeno in 5 tra i seguenti settori: cerealicolo, orticolo, frutticolo, vitivinicolo, olivicolo, lattiero caseario, settore carni fresche e trasformate, settore ittico fresco e trasformato e settore miele. Le imprese di condizionamento, anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi, comprendono tutte quelle che intervengono nella filiera produttiva anche a valle della produzione primaria, incluse le attività di manipolazione dei prodotti agricoli e/o alimentari, fino alla somministrazione al consumatore finale, ad eccezione della commercializzazione del prodotto confezionato.

Il mancato raggiungimento dei requisiti di rappresentatività in termini di SAU e settori produttivi indicati nelle lettere a) e b), determina il non riconoscimento del distretto. Nel caso in cui i soggetti indicati alle lettere a) e b) non siano assoggettati al regime di produzione biologica, possono aderire al distretto solo se funzionali al conseguimento degli obiettivi del distretto stesso, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 4.1.1, punti 6) e 7).

Al distretto possono aderire, inoltre:

- c) enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese operanti nei settori della pesca e/o dell'acquacoltura, biodistretti e altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già costituiti alla data del 15/02/2021, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della

promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici e imprese che operano nel settore della ristorazione.

L'adesione al distretto è formalizzata dalla sottoscrizione di un accordo di distretto o documento equivalente i cui contenuti sono riportati al paragrafo 5.

## 4. Requisiti del distretto

### 4.1 Definizione di distretto biologico regionale

Il distretto biologico regionale è inteso come territorio per il quale agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

#### 4.1.1. Requisiti per il riconoscimento

La mancanza di uno o più dei requisiti indicati ai punti da 1 a 8 determina il mancato riconoscimento del distretto.

Il distretto biologico regionale deve:

- 1) presentare un elevato livello di integrazione produttiva e/o di filiera;
- 2) assicurare interrelazioni sia di tipo orizzontale che verticale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione;
- 3) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari (ambito produttivo): sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, e i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
- 4) aver fatto sottoscrivere ai soggetti partecipanti un accordo di distretto o documento equivalente i cui contenuti sono riportati al paragrafo 5 dal quale si possano desumere le finalità del distretto e i ruoli e gli impegni di ciascun partecipante;
- 5) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche con l'obbligo che l'attività produttiva si svolga all'interno del territorio regionale (ambito territoriale). Qualora abbia un'articolazione territoriale interregionale, può essere riconosciuto solo nel caso in cui operi in misura prevalente nel territorio della Regione Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata);
- 6) avere una dimensione territoriale non inferiore al 51% della SAU regionale assoggettata al regime di produzione biologica, compresa la superficie in conversione desunta dall'ultimo rapporto SINAB pubblicato. Ai fini del riconoscimento viene preso in considerazione il dato riportato nel rapporto SINAB BIO IN CIFRE 2020; ne consegue che, per il riconoscimento, il distretto biologico regionale dovrà rappresentare una SAU non inferiore a ha 53329.17.00 considerando la sede legale o operativa delle imprese di cui alla lettera a) del paragrafo 3 che hanno manifestato la volontà di aderire al distretto attraverso SIAR. Nel computo della SAU non vengono annoverate le superfici a uso forestale e quelle a uso non agricolo;
- 7) avere un volume di affari complessivo delle produzioni biologiche commercializzate dalle imprese di condizionamento biologiche partecipanti (paragrafo 3 lettera b, del presente avviso), non inferiore a

40 milioni di euro; a tal fine si prenderà in considerazione il fatturato originato dalle produzioni biologiche certificate nell'anno 2020 (o, se più alto, il fatturato medio del triennio 2018-19-20). La metodologia di calcolo prescelta (fatturato anno 2020 o media del triennio) va applicata a livello dell'intero distretto;

- 8) essersi costituito con atto pubblico, assumendo la forma giuridica indicata nell'accordo di distretto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di cui al paragrafo 7.2.

## 5. Accordo di distretto

Con la sottoscrizione dell'accordo di distretto, i soggetti che fanno parte del distretto assumono l'impegno a perseguire i comuni obiettivi al fine di rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell'intero distretto.

Ai fini del riconoscimento del distretto biologico regionale i partecipanti devono aver già aderito formalmente a un accordo di distretto o, in alternativa, aver aderito tramite SIAR all'Operazione Q02 denominata "Patto per il biologico".

In entrambi i casi, essi dovranno aver manifestato l'intenzione di aderire al distretto biologico regionale, e l'impegno a perseguirne le finalità ciascuno per il proprio ruolo in coerenza con i seguenti obiettivi strategici indicati dalla Regione Marche:

1. incrementare la superficie agricola utile (SAU) coltivata a biologico dall'attuale 20%, fino al 100% nelle aree Natura 2000 nei prossimi 10 anni per consolidare la tradizione del biologico nelle Marche e affermarsi come prima regione biologica in Italia;
2. potenziare la ricerca, la sperimentazione e la formazione nel settore del biologico per migliorare la qualità e la produttività delle coltivazioni;
3. fermare il consumo di suolo e in particolare la perdita di suolo agricolo;
4. tutelare e valorizzare la nostra biodiversità in alternativa agli OGM;
5. favorire e consolidare le filiere del biologico sia di prodotto che di territorio;
6. estendere la certificazione del biologico fino alla tavola dei consumatori;
7. promuovere il consumo dei prodotti biologici nelle mense;
8. rendere il sistema alimentare più sostenibile anche a tutela della salute dei cittadini;
9. diffondere il metodo di produzione biologica anche nel settore zootecnico;
10. promuovere le Marche come regione biologica con una elevata qualità della vita per accrescere la sua attrattività turistica.

Una declinazione più puntuale delle finalità e delle attività del distretto, nonché dei ruoli e degli impegni dei singoli partecipanti – eventualmente strutturata per categorie di operatori e/o per comparto produttivo – dovrà essere formalizzata entro sei mesi dal riconoscimento del distretto o in sede di sottoscrizione dell'accordo di distretto o in un apposito documento che dovrà essere approvato dai partecipanti secondo le forme stabilite dallo statuto del distretto. In particolare il suddetto documento dovrà contenere:

- a) le finalità del distretto e le attività che si intendono realizzare;
- b) l'ambito produttivo: vanno indicati i prodotti agricoli e alimentari oggetto dell'accordo di distretto e eventuali altre certificazioni possedute; il territorio di operatività, sede operativa e sede legale del distretto;
- c) ruoli, impegni e obblighi reciproci dei soggetti partecipanti;

- d) l'elenco dei soggetti partecipanti con indicazione della denominazione, del CUA, della sede, del rappresentante legale e i relativi recapiti e della categoria (impresa agricola, impresa agricola associata, preparatore, ente pubblico, etc.).

## 6. Presentazione della domanda di riconoscimento

Con la presentazione della domanda di riconoscimento del distretto del cibo prende avvio il procedimento amministrativo, i cui termini sono fissati in 60 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza dell'avviso.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, possibilmente per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 7.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

### 6.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al paragrafo 2 del presente avviso esclusivamente tramite SIAR accedendo al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante apposite credenziali, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA e con la seguente modalità:

- caricamento su SIAR dei dati identificativi del richiedente;
- eventuale sottoscrizione su SIAR dell'accordo di distretto da parte delle imprese partecipanti al distretto e che intendono richiedere il riconoscimento ai sensi del presente avviso, secondo le modalità previste al paragrafo 5;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di presentazione.

Nell'ambito della domanda debbono essere fornite, in forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 a pena di decadenza, le seguenti informazioni:

1. Descrizione del distretto dalla quale si evincano:
  - a) composizione del distretto conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente avviso comprendente l'elenco di tutti i soggetti partecipanti;
  - b) possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1.1 del presente avviso;
  - c) modalità attraverso le quali si garantisce il rispetto degli obblighi degli aderenti derivanti dalla loro partecipazione al distretto;
  - d) motivazioni per cui si è scelto di costituire il distretto;
  - e) descrizione dell'impatto atteso sugli aspetti socio-economici, occupazionali, ambientali e culturali del territorio da cui si evince il valore aggiunto apportato dalla costituzione del distretto rispetto all'assetto organizzativo preesistente.
2. Evidenza di aver assolto l'imposta di bollo.

## 6.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda può essere presentata a partire dal 29 giugno 2021 fino al 5 agosto 2021 ore 13.00, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso al paragrafo 6.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande prive di sottoscrizione oppure sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto non espressamente delegato.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

## 6.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante il fatturato come riportato al paragrafo 4.1.1 punto 7 del presente avviso;
- 2) atto costitutivo e statuto o schema degli stessi qualora il distretto non sia ancora costituito con atto pubblico; nello statuto dovranno essere indicati i criteri per definire la composizione degli organi sociali e per l'assunzione delle decisioni tenendo conto che il potere decisionale deve essere in capo ai rappresentanti delle imprese agricole.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda l'assenza, al momento della presentazione della stessa, della documentazione di cui al punto 1).

## 7. Istruttoria

Le istruttorie sono svolte in 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

L'istruttoria viene svolta da una commissione di valutazione nominata dal dirigente della PF Sviluppo delle aree rurali, Qualità delle produzioni e SDA di Macerata.

L'istruttoria ha ad oggetto la verifica:

- della coerenza delle informazioni e dei dati indicati in domanda con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione;
- della regolarità e della completezza della domanda;
- della rispondenza ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente avviso.

È possibile effettuare controlli anche presso la sede del Distretto.

### 7.1 Documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni dal legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovranno essere prodotte la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

## 7.2 Esito dell'istruttoria

Nel caso di esito positivo, viene adottato il provvedimento di riconoscimento del Distretto che contiene anche l'individuazione dei prodotti interessati e del relativo ambito territoriale.

Nel caso di esito negativo, viene data comunicazione dell'esito istruttorio con l'indicazione del termine per la presentazione delle memorie scritte ai fini del riesame.

## 7.3 Richiesta di riesame

L'eventuale richiesta di riesame viene esaminata dalla medesima Commissione di cui al paragrafo 7 integrata dal dirigente della PF Sviluppo delle aree rurali, Qualità delle produzioni e SDA di Macerata.

Nel caso in cui la richiesta di riesame non venga presentata o non venga accolta, viene adottato apposito provvedimento di inammissibilità della richiesta contenente le relative motivazioni.

## 8. Elenco dei distretti riconosciuti

Al termine dell'istruttoria, è pubblicato sul sito della Regione Marche l'elenco dei distretti contenente le seguenti informazioni sintetiche:

- tipologia di distretto;
- denominazione del distretto;
- breve descrizione;
- ambito produttivo;
- ambito territoriale;
- informazioni sulla composizione del distretto.

I distretti del cibo individuati sono comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di riconoscimento.

## 9. Impegni dei richiedenti

Attraverso la sottoscrizione della domanda di riconoscimento il richiedente si impegna per conto del distretto per il quale chiede il riconoscimento a:

- a) mantenere i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente avviso;
- b) comunicare alla Regione Marche la perdita dei suddetti requisiti ed eventuali modifiche sostanziali apportate all'accordo di distretto o al documento di cui al paragrafo 5;
- c) inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente e l'elenco dei partecipanti compresi gli aderenti delle varie forme associative (denominazione, indirizzo, sede legale ed eventuale sede operativa);
- d) consentire l'attività di controllo da parte dell'amministrazione, in particolare mettendo a disposizione la documentazione richiesta e favorendo l'accesso ai dati necessari a tale scopo);
- e) presentare entro sei mesi dal riconoscimento del distretto biologico regionale l'accordo di distretto o il documento di cui al paragrafo 5 del presente avviso.

## 10. Controlli sul mantenimento dei requisiti

Ogni tre anni vengono effettuati controlli finalizzati a verificare il mantenimento di tali requisiti. La PF Sviluppo delle aree rurali, Qualità delle produzioni e SDA di Macerata, qualora lo ritenga necessario – segnatamente nel caso di anomalie emerse dalle relazioni annuali o per riscontrare elementi e situazioni di cui sia venuta a conoscenza – può intensificare la frequenza dei controlli. Il controllo si svolge attraverso accertamenti documentali e visite in situ come di seguito riportato:

- Svolgimento dell'istruttoria documentale relativa alla relazione annuale e alle eventuali integrazioni richieste secondo le modalità previste al paragrafo 7.1 del presente avviso;
- Effettuazione di sopralluoghi:
  - ✓ presso la sede del distretto;
  - ✓ presso la sede dei soggetti partecipanti all'accordo di distretto nella misura minima dell'1% del totale dei partecipanti stessi.

Il procedimento di controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione del Distretto nell'Elenco nazionale inizia d'ufficio e deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo sospensione o proroga dei termini.

Il procedimento si conclude:

- in caso di esito positivo con la comunicazione di mantenimento dei requisiti;
- in caso di esito negativo con un provvedimento di revoca del riconoscimento.

## 11. Revoca del riconoscimento

La revoca del riconoscimento che potrà determinarsi nei seguenti casi:

1. il distretto ha esaurito le proprie finalità; in particolare si procederà alla revoca nei casi in cui le finalità originarie del distretto si rivelino superate o non più realizzabili per le mutate condizioni socio – economiche del territorio del distretto o per sopravvenute modifiche nell'ordinamento legislativo;
2. sia accertata la sistematica e grave violazione di quanto previsto nell'accordo di distretto e della legge a questo applicabile in particolare vengono considerate gravi le violazioni relative al mancato rispetto degli obblighi reciproci dei soggetti partecipanti e della rappresentanza del mondo agricolo negli organi decisionali, e di altri eventuali punti dell'accordo ritenuti fondamentali dai sottoscrittori;
3. qualora l'accordo di distretto o il documento di cui al paragrafo 5 non venga presentato entro sei mesi dal riconoscimento del distretto biologico regionale o venga modificato in maniera sostanziale senza averne dato comunicazione alla Regione Marche entro 30 giorni dalla data della modifica. Si considerano modifiche sostanziali quelle relative alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 del presente avviso;
4. in caso di accertate negligenze o irregolarità da parte del distretto, tra le irregolarità è compresa anche la perdita dei requisiti che comporta la revoca del riconoscimento nei seguenti casi:
  - ✓ perdita di uno o più requisiti di cui al paragrafo 4.1.1 punti 1, 2, 3 e 5 del presente avviso;
  - ✓ scostamento in diminuzione di uno o più requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 e dei punti 6 e 7 del paragrafo 4.1.1 del presente avviso superiore al 20 %;
  - ✓ scostamento in diminuzione di uno o più requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 e dei punti 6 e 7 del paragrafo 4.1.1 del presente avviso non superiore al 20 % verificatosi per oltre dodici mesi consecutivi;
  - ✓ mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla loro partecipazione al distretto da parte di un numero di imprese superiore al 20 %;
  - ✓ mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla loro partecipazione al distretto da parte di un numero di imprese non superiore al 20 % verificatosi per oltre sei mesi consecutivi.



## 12. Informativa trattamento dati personali e pubblicità (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.)

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il riconoscimento dei Distretti del cibo e la base giuridica (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla DGR n. 150 del 15/02/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della PF Sviluppo delle aree rurali, Qualità delle produzioni e SDA di Macerata presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

**Responsabile del procedimento:** Ferruccio Luciani;

e-mail [ferruccio.luciani@regione.marche.it](mailto:ferruccio.luciani@regione.marche.it);

**Struttura competente:**

PF Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata.